

**Atto Costitutivo dell' Associazione Sportiva Dilettantistica
"Biker Club Bassano Romano"**

Il giorno 12 del mese di gennaio dell'anno 2006 alle ore 21,00, in Bassano Romano, Via Giacomo Leopardi, 5 presso l'abitazione del Sig. Venturini Silvio, si sono riuniti i signori:

- Gino Gai, nato a Viterbo il 01/02/1960 residente in Bassano Romano Via Aldo Moro, 9, C.F.GAIGNI60B01M082F
- Venturini Silvio, nato a Bassano Romano il 13/7/1962 residente in Bassano Romano Via Giacomo Leopardi, 5 C.F. VNTSLV62L13A704F
- Volpi Massimo, nato a Roma il 18/7/1963 residente in Bassano Romano Via Maria Giustiniani, 97, C.F. VLPMSM63L18H501S
- Proietti Gianni, nato a Viterbo il 25/7/62 residente in Bassano Romano Via Aldo Moro, 3 C.F. PRTGNN62L25M082F
- Fallini Giovanni, nato a Roma il 10/09/1970 residente in Bassano Romano Via Luigi Pirandello, 2, C.F. FLLGNN70P10H501F

In quanto cittadini italiani, maggiorenni di età, in virtù del presente atto stipulano quanto segue:

1. E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica, senza fini di lucro, con la seguente denominazione " Biker Club Bassano Romano".
2. L'associazione ha sede in Bassano Romano, Via Aldo Moro, 9.
3. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le seguenti finalità:
 - Offrire agli associati l'opportunità di promuovere e diffondere le diverse attività sportive dilettantistiche con particolare attenzione al Ciclismo compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive.
 - Aderire in Italia e all'estero a qualsiasi attività che sia indicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali.
 - Svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport.
 - Promuove attività escursionistiche, naturalistiche e culturali volte alla valorizzazione, salvaguardia ed rispetto del territorio.
 - L'associazione potrà, per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti ed attrezzature sportive e punti di ristoro.
 - L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
4. Sono nominati primi componenti del Consiglio Direttivo i Signori :
 - Presidente: Gino Gai, nato a Viterbo il 1/2/1960 residente in Bassano Romano Via Aldo Moro , 9, C.F.GAIGNI60B01M082F
 - Vicepresidente : Proietti Gianni, nato a Viterbo il 25/7/62 residente in Bassano Romano Via Aldo Moro, 3 C.F. PRTGNN62L25M082F
 - Vicepresidente : Fallini Giovanni, nato a Roma il 10/09/1970 residente in Bassano Romano Via Luigi Pirandello, 2 C.F. FLLGNN70P10H501F
 - Segretario: Venturini Silvio, nato a Bassano Romano il 13/7/1962 residente in Bassano Romano Via Giacomo Leopardi, 5 C.F. VNTSLV62L13A704F
 - Tesoriere: Volpi Massimo, nato a Roma il 18/7/1963 residente in Bassano Romano Via Maria Giustiniani, 97, C.F. VLPMSM63L18H501S

L'associazione è regolata dalle norme dell'allegato statuto, composto di n. 20 articoli numerati.

5. I comparenti infine danno mandato al Presidente dell'associazione, affinché apporti al presente atto quelle varianti che fossero richieste in sede di iscrizione presso tutti gli Uffici competenti che a titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito si indicano: C.O.N.I, Federazioni

Sportive Nazionali da questo riconosciute e/o Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva, Agenzia delle Entrate.

Bassano Romano , li 12/1/2006

I soci fondatori:

• Gino Gai

• Gianni Proietti

• Giovanni Fallini

• Silvio Venturini

• Massimo Volpi

**Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
"Biker Club Bassano Romano"**

ARTICOLO 1 - Costituzione

1. E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro con la seguente denominazione "Biker Club Bassano Romano".

ARTICOLO 2 - Sede

1. L'associazione ha sede in Bassano Romano (VT), Via Aldo Moro,9

ARTICOLO 3 - Oggetto e Scopo

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le seguente finalità:
 - Offrire agli associati l'opportunità di promuovere e diffondere le diverse attività sportive dilettantistiche con particolare attenzione al ciclismo compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive.
 - Aderire in Italia e all'estero a qualsiasi attività che sia indicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali.
 - Svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport.
 - Promuove attività escursionistiche, naturalistiche e culturali volte alla valorizzazione, salvaguardia ed rispetto del territorio.
 - L'associazione potrà, per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti ed attrezzature sportive e punti di ristoro.
2. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'uguaglianza dei diritti tra gli associati, dall'elettività delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli

associati e dall'obbligatorietà del rendiconto; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni e a tutte le disposizioni statutarie delle rispettive Federazioni Sportive Nazionali e/o delle Discipline Sportive Associate e/o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione intende affiliarsi e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi competenti delle rispettive Federazioni Sportive Nazionali e/o delle Discipline Sportive Associate e/o degli Enti di Promozione Sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità Federali e/o delle Discipline Sportive Associate e/o degli Enti di Promozione Sportiva dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti Federali e/o delle Discipline Sportive Associate e/o degli Enti di Promozione Sportiva nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società e delle associazioni affiliate.

ARTICOLO 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi degli utili netti di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di euro 1.200,00 (milleduecentoeuro/00), versati nelle casse sociali.
3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:
 - dei versamenti effettuati dai soci fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e di quelli effettuati da chi aderisce successivamente all'Associazione;
 - dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività e qualsiasi altra entrata.
4. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa e la quota annuale di iscrizione.
E' comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione né può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo.
6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per atto tra vivi.

ARTICOLO 5 - Soci

1. L'associazione è composta da Soci:
 - Fondatori;
 - Ordinari.Possono assumere la qualifica di soci dell'associazione tutti coloro che condividono le finalità dell'associazione stessa.
2. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

3. L'adesione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
4. Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione.
5. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
6. La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione stessa. Ciascun socio, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.
7. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo provvede all'esame delle domande di ammissione; in assenza di un provvedimento di rifiuto della domanda, s'intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà parentale, che con la sottoscrizione della domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
8. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci regolarmente iscritti all'associazione purché:
 - abbiano cittadinanza italiana o di uno Stato della UE
 - non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
 - non abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
 Per le cariche che comportano responsabilità civile o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età.
9. Ciascuno dei soci o l'esercente la patria potestà parentale del socio, all'atto dell'iscrizione si impegna a:
 - rispettare ed accettare integralmente quanto previsto dal seguente regolamento,
 - rispondere in proprio ed in ogni Sede delle conseguenze rivenienti da propri comportamenti che abbiano determinato il mancato rispetto dei Regolamenti di cui all'Art. 3.4 e/o delle Leggi dello Stato. In tali casi si impegna altresì alla refusione dei danni economici e/o morali - anche se richiesti all'associazione - affrancando gli Organi dell'Associazione da ogni responsabilità penale, civile ed economica verso terzi.

ARTIOLO 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - Dimissione volontaria;
 - Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio sportivo.

ARTICOLO 7 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'associazione :
 - L'Assemblea degli associati;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente

- I due Vicepresidenti.
- 2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato passivo ed attivo.

ARTICOLO 8 - Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa ed è convocata in seduta ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere proposta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
5. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

ARTICOLO 9 - Compiti dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria e/o straordinaria avverrà minimo quattro giorni prima mediante affissione di avviso nella bacheca sociale sita a Bassano Romano in Via 4 Novembre, 8 e contestuale comunicazione agli associati a mezzo pubblicazione sul sito internet www.bassanobiker.com. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.
3. Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione degli eventuali regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria e siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce la modalità e l'ordine delle votazioni.
5. L'assemblea è presieduta dal Presidente o da uno dei Vicepresidenti, in loro mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo o da altro membro dell'associazione.

ARTICOLO 10 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto dei presenti.

ARTICOLO 11 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - Approvazione e modificazione dello statuto sociale;
 - Stipulazione di atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
 - Scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

ARTICOLO 12 - Il Consiglio Direttivo

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri che è stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di 9 soggetti.
2. I consiglieri devono essere soci all'associazione, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Qualora per un qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
4. E' fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.
5. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione; il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea.
6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - La gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea e in particolare il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti;
 - L'ammissione di nuovi aderenti;
 - La predisposizione annuale del rendiconto economico-finanziario.
7. Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo oppure attribuire anche ad estranei il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'associazione.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, dell'ordine del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare almeno quattro giorni prima dell'adunanza stessa.
9. Il Consiglio Direttivo è in ogni modo validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
10. Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

ARTICOLO 13 - Il Presidente

1. Il Presidente dirige l'associazione e a lui spetta la rappresentanza della stessa di fronte a terzi e anche in giudizio, salvo per i casi previsti all' Art. 5.9
2. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ARTICOLO 14 - I due Vicepresidenti

1. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. Il Presidente potrà conferire e/o revocare ai Vicepresidenti, anche in modo disgiunto, specifiche deleghe operative, al fine del migliore l'andamento amministrativo ed organizzativo dell'associazione.

ARTICOLO 15 - Libri dell'associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché il libro degli Associati.
2. I libri dell'associazione sono visitabili a chiunque ne faccia motivata richiesta scritta; le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 16 - Esercizio amministrativo e Rendiconto economico-finanziario

1. Gli esercizi sociali iniziano il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31.12.2006.
2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il rendiconto economico-finanziario deve essere depositato presso la sede sociale ed esposto presso la bacheca sociale prevista all'Art. 9.1, nei quindici giorni precedenti l'assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivato interesse alla lettura.

ARTICOLO 17 - Avanzi di gestione

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni, che per legge, statuto o regolamento abbiano le medesime finalità, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all art.3, comma 190 della legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 18 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla costituzione dei liquidatori fissandone i poteri. L'associazione ha, comunque, l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni che perseguano le medesime finalità, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all art.3, comma 190 della legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19 - Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale, costituito secondo le regole previste dalle rispettive Federazioni di appartenenza e/o Discipline Associate e/o dagli Enti di Promozione Sportiva cui l'associazione intende affiliarsi, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. In tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni delle Federazioni di appartenenza e/o delle Discipline Associate e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui l'associazione intende affiliarsi, questo sarà composto di tre

arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato dagli arbitri così designati o in difetto dal Presidente del Tribunale di Viterbo.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla rispettiva Federazione Sportiva e/o Disciplina Associata e/o dall'Ente di Promozione Sportiva.

ARTICOLO 20 - Legge applicabile


1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fa riferimento alle norme di legge e, in materia di enti, a quelle contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, alle direttive del Coni nonché alle disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali di appartenenza e/o delle Discipline Sportive Associate e/o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione intende affiliarsi.

I comparenti infine danno mandato al Presidente dell'associazione, affinché apporti al presente atto quelle varianti che fossero richieste in sede di iscrizione presso tutti gli Uffici competenti che a titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito si indicano: C.O.N.I., Federazioni Sportive Nazionali da questo riconosciute e/o Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva, Agenzia delle Entrate.

Bassano Romano, 12/1/2006


Il Presidente

GINO GAI



Il Segretario

SILVIO VENTURINI



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VITERBO

Registrato a Viterbo il 1 FEB. 2006 al n. 1054

pagato, con Mod. F 23, Euro 168,00

Recezione Mario Holes

IL CAPO AREA SERVIZI
(Dott.ssa Lilla Trocò)